

## **DELIBERA N. 201/11/CSP**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CALABRIA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE CANALE 10 RADIO TV (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE "CANALE 10 RADIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Calabria;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/cons pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/cons, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/cons, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l'atto in data 8/4/2011 il Co.re.com. Calabria ha contestato all'Associazione Canale 10 Radio Tv, con sede legale in Cosenza, Corso Luigi Fera n.160, esercente l'emittente televisiva locale "*Canale 10 Radio Tv*", la violazione dell'art. 3, comma 1, lett.a),b),f) della delibera dell'Autorità n.54/03/CONS, in relazione all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della non corretta compilazione del registro programmi.

PRESO ATTO che la parte ha depositato scritti difensivi con nota prot. n. 26135, pervenuta al Co.re.com. in data 23 maggio 2011, e che non ha richiesto di essere convocata in audizione;

VISTA la nota pervenuta in data 1/6/2011, prot. n. 0027769, con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'Associazione Canale 10 Radio Tv per la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

CONSIDERATO che in base al parere espresso dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03101/2010 del 21 ottobre 2010, l'obbligo da parte delle concessionarie radiotelevisive private in ambito locale di conservazione e aggiornamento del registro dei programmi è venuto meno a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disposta dall'articolo 54, comma 1, lett.i), n.9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti dell'Associazione Canale 10 Radio Tv, con sede legale in Cosenza, Corso Luigi Fera n.160, esercente l'emittente televisiva locale "*Canale 10 Radio Tv*";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione degli atti.

Napoli, 6 luglio 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola